

**COMUNE DI MORIONDO TORINESE**

*Provincia di Torino*

**REGOLAMENTO NORMATIVO E TARIFFARIO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO  
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(ai sensi del D.Lgs. 507/93)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 28.03.2008**

# Indice

INDICE	2
INDICE	2
<b>CAPO I . DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
Art. 1 ó Istituzione della tassa.....	4
Art. 2 ó Oggetto del regolamento .....	4
Art. 3 ó Definizione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 4 - Definizione e natura dello Smaltimento.....	4
Art. 5 ó Attivazione del servizio ó Limiti di applicazione territoriale .....	6
Art. 6 ó Soggetti passivi ó Soggetti responsabili del tributo .....	7
<b>CAPO II - OGGETTO DELLA TASSAZIONE</b>	<b>9</b>
Art. 7 ó Presupposto della tassa ó Locali ed aree tassabili ed esclusioni.....	9
Art. 8 ó Tassa giornaliera di smaltimento .....	9
Art. 9 ó Tariffe per particolari condizioni d'uso.....	10
Art. 10 ó Agevolazioni particolari .....	10
Art 11 ó Condizioni per le agevolazioni .....	10
<b>CAPO III - TARIFFE</b>	<b>12</b>
Art. 12 ó Determinazione delle tariffe .....	12
Art. 13 ó Commisurazione delle tariffe.....	13
Art. 14 ó Categorie di utenze.....	13
<b>CAPO IV - APPLICAZIONE DELLA TASSA . INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE</b>	<b>14</b>
Art. 15 ó Decorrenza .....	14
Art. 16 ó Cessazione .....	14
Art. 17 ó Denunce .....	14
Art. 18 ó Denuncia iniziale e contenuto .....	15
Art. 19 ó Denuncia di rettifica e contenuto .....	16
Art. 20 ó Denuncia di Cessazione e Contenuto .....	16
<b>CAPO V - ACCERTAMENTO . CONTENZIOSO . SANZIONI</b>	<b>17</b>
Art. 21 ó Poteri dei Comuni ó Mezzi di Controllo .....	17
Art. 22 ó Accertamento .....	18
Art. 23 ó Riscossione .....	18
Art. 24 ó Contenzioso.....	19
Art. 25 ó Sanzioni .....	19
Art. 26 ó Rimborsi .....	19
Art. 27 ó Funzionario Responsabile.....	20
<b>CAPO VI . DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>21</b>
Art. 28 ó Norma finale .....	21
Art. 29 ó Entrata in vigore.....	21

TABELLA A) .....	22
PARAMETRAZIONE.....	22
CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE.....	23

## Capo I . DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 È Istituzione della tassa

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, modificato dalla Legge 22/02/1994, n. 146, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. E' altresì istituita, ai sensi dell'art. 77 del precitato D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera , come regolata al successivo art. 8.
3. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82 ed agli effetti del citato art. 58 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune esercita con diritto di privativa, obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, ed in forza dell'art. 5 del presente Regolamento, nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, recupero e riciclo dei rifiuti solidi urbani, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
4. Ai sensi del richiamato art. 8 del D.P.R. 915/82 dette attività di pubblico interesse sono esplicate dal Comune mediante: Azienda Municipalizzata . Azienda Speciale . Consorzio . Impresa Privata.

### Art. 2 È Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 507/93, disciplina l'applicazione della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, individua i soggetti passivi ed i presupposti di imposizione, e determina le modalità per la determinazione della tariffa e la sua graduazione sulla base di categorie omogenee di utenze.

### Art. 3 È Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi del D.Lgs. 22/97 per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie indicate nell'allegato A) del decreto medesimo e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 7 D.Lgs. 22/97).

### Art. 4 - Definizione e natura dello Smaltimento

In relazione alle successive disposizioni, per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:

1. Conferimento:

Le modalità secondo le quali i rifiuti temporaneamente accumulati vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

## 2. Smaltimento:

Il complesso delle attività finalizzate alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'incenerimento ed all'eliminazione dei rifiuti.

## 3. Raccolta:

Le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti, per il loro successivo trasporto, fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

## 4. Spazzamento:

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresi i giardini pubblici, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, dei laghi e sulle rive dei fiumi.

## 5. Stoccaggio provvisorio:

Ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento.

## 6. Raccolta differenziata:

Tecnica di conferimento e raccolta separati per frazione dei rifiuti finalizzata:

- al riciclaggio
- al riutilizzo
- al reimpiego
- al trattamento e/o smaltimento separati.

## 7. Recupero:

Ogni azione intesa ad ottenere, mediante il reimpiego, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

## 8. Cernita:

Operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto al fine di consentire il recupero o di migliorarne le condizioni di smaltimento.

## 9. Reimpiego:

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato dei rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

## 10. Riciclaggio:

Ogni azione intesa a riprodurre in materiale nuovo, partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

## 11. Riutilizzo:

Ogni azione intesa a riprodurre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.

## 12. Materie prime secondarie:

Materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti.

## 13. Trasporto:

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento:

## 14. Trattamento finale:

Il deposito, l'incenerimento e/o la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

## 15. Produttività specifica:

Produzione di rifiuti espressa in unità di peso per unità di superficie imponibile (kg/mq. per anno): media di valori per singola categoria o sottocategoria di attività ottenuti mediante rilevazione o mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale.

## Art. 5 È Attivazione del servizio È Limiti di applicazione territoriale

1. Nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, sono stabiliti ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 507/93 -, i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle, e delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
2. Sul territorio del Comune di Moriondo Torinese, sono considerate non servite, ai fini della riduzione della tassa nella misura del 30% (art. 59 D.Lgs. 507/93), le zone ove la distanza dell'unità immobiliare abitativa dal luogo del conferimento dei rifiuti supera 300 metri.
3. La tassa già istituita a norma dell'art. 268 del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ora ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 507/93 si applica, secondo le disposizioni del regolamento per i servizi di smaltimento rifiuti, su tutto il territorio comunale.
4. In virtù del servizio reso da questo Comune, gli occupanti o detentori di insediamenti a qualsiasi uso destinati, esistenti sull'intero territorio comunale, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, che opera in privativa, per i rifiuti urbani e quelli assimilati agli effetti dello smaltimento in discarica ordinaria e della connessa applicazione della tassa.
5. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, (qui riportate al comma 1 del presente articolo), relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, prescrizioni da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo, previo accertamento delle effettive violazioni nell'espletamento del servizio, è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2, fissata in ragione del 40%. Ai fini della riduzione, le violazioni del regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio. Costituiscono ipotesi di grave violazione :
  - a. la necessità, da parte dell'utente, di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 700 metri rispetto alla perimetrazione della zona servita e non della collocazione del cassonetto;
  - b. una periodicità di raccolta ritardata di almeno quattro giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento del servizio;
  - c. una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.
6. La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Tuttavia, quando il mancato svolgimento del servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria, l'utente potrà provvedere a proprie spese, ed in tali casi si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93.

## Art. 6 È Soggetti passivi È Soggetti responsabili del tributo

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93 la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 del D.Lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del citato D.Lgs. 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 59.
3. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa a norma del comma 1 dell'art. 62, è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
4. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.
5. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
6. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore (intestatario del foglio di famiglia anagrafico) che occupa l'alloggio nei casi richiamati dal comma 2 del presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accertata a carico di chi ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.
7. Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore. Se le attività sono svolte in locali o aree siti in centri commerciali integrati o in locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93, ivi compreso il pagamento del tributo in caso di mancato versamento da parte del gestore. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.
8. Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
9. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.
10. La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiusi, purché, anche solo parzialmente, ammobiliati, arredati od occupati da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura.
11. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un

regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

## Capo II - OGGETTO DELLA TASSAZIONE

### **Art. 7 È Presupposto della tassa È Locali ed aree tassabili ed esclusioni**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa in regime di privativa, con le modalità stabilite nel Regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Sono tassabili tutti i vani interni alle abitazioni, principali ed accessori, così come le pertinenze anche se separate dal corpo principale.
3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (immobili vuoti di persone e/o cose), qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, debitamente dimostrate dal contribuente e riscontrate dall'ufficio.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Il contribuente interessato all'esclusione di cui al presente punto deve presentare regolare denuncia all'ufficio tributi del Comune, ai sensi dei successivi artt. 18 e 19 allegando planimetria dei locali ed aree utilizzate con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi, nonché idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento di tali rifiuti attraverso ditta autorizzata.
5. Sono esclusi dalla tassazione le stalle, i fienili, le tettoie, i porticati, le concimaie a servizio delle aziende agricole, comunque condotte, ed i locali pertinenziali. Sono invece tassate le superfici delle abitazioni, nonché i locali che non siano di stretta pertinenza dell'impresa agricola.
6. Sono altresì esclusi dalla tassa, a norma dell'art. 62 comma 5 D.Lgs. 507/93 i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

### **Art. 8 È Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Alle occupazioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali o di aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o equiparati. Si intende per occupazione temporanea quella di durata inferiore a 183 giorni annui, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%. Qualora manchi la corrispondente voce d'uso nella classificazione delle categorie di utenza, si applica la tariffa della categoria recante

voci di uso assimilabili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente al canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità specificate nel relativo Regolamento.
4. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

## **Art. 9 È Tariffe per particolari condizioni d'uso.**

1. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte destinate a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale.
2. La tariffa unitaria applicata alle abitazioni con unico occupante è ridotta del 20%.

## **Art. 10 È Agevolazioni particolari**

1. Sono esenti da tassazione i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività gestite dal comune.
2. Non sono soggetti a tassazioni i locali della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico in senso stretto.
3. Sono altresì esenti i locali e le aree comunali utilizzati da associazioni culturali, assistenziali, di volontariato, sportive, religiose, ricreative che operino senza fini di lucro, nonché i locali e le aree di convitti o comunità adibiti a centri di accoglienza per il recupero terapeutico di tossicodipendenti e portatori di handicap.
4. Le agevolazioni di cui ai precedenti punti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce la iscrizione (art. 67 D.Lgs. 507/93).
5. In caso di contestuale spettanza, a favore del medesimo contribuente, di più agevolazioni o riduzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 70% della stessa.

## **Art 11 È Condizioni per le agevolazioni**

1. Le agevolazioni del tributo di cui all'art. 10, sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Sindaco ed a condizione che dimostri di averne diritto. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione, a condizione che la stessa venga presentata entro i termini previsti dall'art. 70, comma 1 del D.Lgs. 507/93.
2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.
3. L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.
4. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente Ufficio Comunale la denuncia di cui all'art. 19 e la tassa decorrerà dal

primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione o la riduzione.

5. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del citato D.Lgs. 507/93.

## Capo III - TARIFFE

### Art. 12 È Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per unità di superficie dei locali od aree compresi nelle singole categorie sono deliberate entro il 31 dicembre di ogni anno, o comunque nel maggior termine concesso per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla annualità cui le tariffe si riferiscono, dalla Giunta Comunale, in considerazione dei costi che si prevede di sostenere, nell'esercizio, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi, compresi gli oneri diretti ed indiretti (artt. 61 e 69 D.Lgs. 507/93). Dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana si detrae un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 61 comma 3 bis D.Lgs. 507/93. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, il Comune è tenuto a coprire con il provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.
3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati, gli elementi, indicati nell'art. 61, comma 2 del citato D.Lgs. 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
4. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivate dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal comma 3 dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93.
5. Qualora nel termine anzidetto non venga modificata la tariffa della tassa, si intende prorogata quella approvata per l'anno in corso. In caso di dissesto dichiarato il Comune, ai sensi del comma 3 dell'art. 69 del D.Lgs. 507/93, potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termine, a norma delle disposizioni legislative ivi richiamate e nei modi indicati.
6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel corso di rilievi formulati tardivamente, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale ovvero nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 507/93.
7. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.
8. Entro il 1° settembre di ciascun anno, il Soggetto Incaricato del servizio, è tenuto ad inviare all'Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio relativo ai rifiuti solidi urbani interni per l'anno

successivo, con riguardo alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia, di cui all'art. 61, comma 3, D.Lgs. 507/93. La relazione sopraindicata dovrà contenere, in particolare, il Bilancio preventivo Aziendale, suddiviso in centri di costo dei vari servizi riferiti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, come indicati al citato comma 2 dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93.

### **Art. 13 È Commisurazione delle tariffe**

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie e sottocategorie omogenee di uso degli stessi, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 65 del D.Lgs. 507/93.
2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
3. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte. Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie dei solai, sottotetti e locali seminterrati non costituenti superficie utile ai sensi della normativa urbanistica, purché adibiti ad uso di soggiorno. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.
4. Nel calcolare il totale della superficie tassabile per ogni singola categoria o sottocategoria, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro quadrato.
5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, a norma di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 62 del richiamato D.Lgs. 507/93, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

### **Art. 14 È Categorie di utenze**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in 22 categorie omogenee, di cui 21 non domestiche, in base alla tipologia di attività (tabella B) allegata al presente regolamento).
2. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione prevista dal regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria che reca voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa nella produzione dei rifiuti solidi urbani.
3. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Il procedimento per la determinazione dei coefficienti ed i coefficienti stessi sono contenuti nelle tabelle A) e C) allegate al presente regolamento.

## Capo IV - APPLICAZIONE DELLA TASSA . INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

### Art. 15 È Decorrenza

1. Salvo i casi previsti dai successivi articoli 18, comma 2, 19, comma 2 e 20, comma 5, la tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui all'art. 64, comma 1 del D.Lgs. 507/93, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. A norma di quanto stabilito dall'art. 64, comma 2 del citato D.Lgs. 507/93, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93.

### Art. 16 È Cessazione

1. A norma del comma 3 dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 la cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree . semprechè le condizioni di tassabilità siano venute a mutare . e purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
2. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata dall'ufficio.

### Art. 17 È Denunce

1. Le Ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente Regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.
2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'art. 2 della Legge 24/12/1954, n. 128. Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto. Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1, in caso di omesso invito da parte del Comune.

4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa.
5. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento in misura pari al loro costo.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. L'Ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
8. Annualmente, l'Ufficio Tributi, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 1 del D.Lgs. 507/93, inviterà, con apposito manifesto, i soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente Regolamento che sono tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a norma degli articoli n. 18, 20 e 25, a presentare la prescritta denuncia.

## **Art. 18 È Denuncia iniziale e contenuto**

1. A norma del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93 i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa.
2. L'obbligazione a norma del comma 2 dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 70, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente, a norma del comma 3 del richiamato art. 64 è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:
  - il codice fiscale del soggetto passivo o la partita IVA in caso di azienda;
  - gli elementi identificativi del nucleo familiare o dei conviventi che occupano l'immobile;
  - le indicazioni relative all'identificazione dell'immobile occupato o detenuto (residenza, abitazione principale, immobile a disposizione ecc.);
  - i rappresentanti legali in caso di azienda e residenza degli stessi;
  - la denominazione, lo scopo sociale o istituzionale, la sede principale legale o effettiva, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione in caso di ente, associazione, istituto, società o altra organizzazione;
  - l'indicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali o aree denunciate;
  - la loro ripartizione interna;
  - la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
  - la sottoscrizione da parte di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
  - ogni altra notizia richiesta dal modello di cui al punto 5 dell'art. 17 del presente Regolamento.
5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere resa e sottoscritta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

## **Art. 19 È Denuncia di rettifica e contenuto**

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di intervenuta variazione.
2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente.
3. La denuncia di rettifica deve contenere:
  - l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia;
  - la decorrenza delle variazioni stesse;
  - ogni altro elemento come indicato nel precedente art. 18.
4. La denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, deve parimenti riportare le indicazioni di questo e del precedente articolo.
5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, curatela, tutela, o che comunque manchino delle capacità di obbligarsi, devono essere rispettate le medesime prescrizioni del precedente art. 18.
6. I proprietari e i conduttori dei locali o delle aree ai quali siano state apportate variazioni, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e termini indicati nel presente articolo, le nuove superfici e/o la diversa destinazione.

## **Art. 20 È Denuncia di Cessazione e Contenuto**

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente, mediante denuncia, all'ufficio Tributi.
2. La denuncia di cessazione deve contenere:
  - le generalità del contribuente;
  - tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da cessare;
  - il cognome e nome (ragione sociale ove del caso) del proprietario dei locali e/o aree;
  - il cognome e nome (ragione sociale ove del caso) del subentrante (se noto);
  - ogni altro elemento richiesto dall'apposito modulo di cui al punto 5 dell'art. 17 del presente Regolamento;
3. Identica procedura dovranno osservare le società commerciali, gli Enti morali, etc.
4. Lo stesso comportamento dovranno tenere coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela, curatela, etc.
5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione o della detenzione potranno essere presentate in qualsiasi momento; esse hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione.

## Capo V - ACCERTAMENTO . CONTENZIOSO . SANZIONI

### Art. 21 È Poteri dei Comuni È Mezzi di Controllo

1. L'esattezza delle domande di cui all'art. 11 e delle denunce di cui agli artt. 18, 19 e 20 verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi dei D.Lgs. 472- 473/97.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti ed ai proprietari dei locali e delle aree:
  - A) di esibire atti o documenti e fornire notizie, anche attraverso la compilazione di appositi questionari previsti dall'art. 73 comma 1 del D.Lgs. 507/93;
  - B) copia dei contratti di locazione o di affitto, delle planimetrie dei locali e delle aree, e dei certificati catastali;
  - C) le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree ed i relativi inquilini o affittuari;
  - D) di comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
  - E) l'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso;
3. Il Comune potrà richiedere altresì ad Uffici Pubblici o Enti Pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. Al fine di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi, per le rilevazioni delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione, delle convenzioni previste dal comma 4 dell'art. 71 del D.Lgs. 507/93. Ove il Comune si avvalga di tale forma di rilevazione, nella formulazione delle convenzioni di cui si tratta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel succitato comma 4, ed alle ulteriori precisazioni fornite con la Circolare Ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle rilevazioni medesime.
5. In caso di mancato adempimento del contribuente alle richieste del Comune nei termini concessi, gli Agenti di Polizia Municipale, i dipendenti dell'Ufficio Tributi o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile agli effetti dell'art. 71 del D.Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici. In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

## Art. 22 È Accertamento

1. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato ed integrato dalla legge 22/2/1994, n. 146.
2. Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od incompleta, l'Ufficio Comunale, a norma delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 71 del richiamato D.Lgs. 507/93, provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia medesima ed a quello precedente, per la parte di cui all'art. 64, comma 2, del D.Lgs. 507/93, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
3. Ove invece la denuncia venga omessa, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata.
4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/93, devono contenere gli elementi identificativi:
  - del contribuente;
  - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
  - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
  - della tariffa applicata e relativa delibera.Conterranno inoltre, ove del caso:
  - la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
  - l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per il tributo, le addizionali ed accessori, la soprattassa e le altre penalità.
5. Gli avvisi di cui al comma 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'Organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.
6. Qualora il Funzionario Responsabile di cui al successivo art. 27, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

## Art. 23 È Riscossione

1. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati a norma dell'art. 71 D.Lgs. 507/93 è iscritto, a cura del Funzionario Responsabile in ruoli da elaborare e rendere esecutivi entro l'anno successivo a quello in cui è stata prodotta la relativa denuncia oppure è stato notificato il provvedimento di accertamento.
2. Gli importi di cui al comma 1, possono essere iscritti in ruoli principali, ovvero in ruoli suppletivi che contengono gli importi o i maggiori importi derivanti da accertamenti, nonché quelli relativi a partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. La riscossione a mezzo ruolo viene effettuata dal Concessionario della Riscossione con le modalità di cui ai D.Lgs. 46/99 e 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 46/99 le cartelle di pagamento possono essere fatte precedere dall'invio di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi utili alla individuazione del debito tributario, con l'invito ad ottemperare al

pagamento dell'importo dovuto alle scadenze ivi indicate; tale procedura, effettuata a cura del Concessionario della Riscossione, deve essere disciplinata in apposita convenzione nella quale deve essere altresì convenuto l'ammontare del compenso spettante al Concessionario per tale attività.

## **Art. 24 È Contenzioso**

1. La giurisdizione in materia tributaria appartiene alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, ai sensi del D.Lgs. 546/92.

## **Art. 25 È Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 76 D.Lgs. 507/93, come riformato dall'art. 12 D.Lgs. 473/97. Trovano altresì applicazione tutte le norme introdotte dal D.Lgs. 472/97.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantuno ad euro duecentocinquantesimo. La stessa sanzione si applica per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o per la mancata restituzione del questionario nei sessanta giorni dalla richiesta o per la compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per la formulazione del ricorso alle Commissioni Tributarie avviene l'adesione del contribuente all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 472/97.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento generale per la disciplina delle entrate tributarie.

## **Art. 26 È Rimborsi**

1. Nei casi in cui l'Ufficio Comunale che ha emesso l'avviso di accertamento, o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, o, infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del provvedimento ritenuto illegittimo, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni, a norma di quanto disposto dall'art. 75, comma 1 del D.Lgs. 507/93. La istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
2. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4 del più volte citato D.Lgs. 507/93, per avere il contribuente presentato denunce a di

cessazione per lo anno di iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione o negli altri casi previsti dal predetto comma 4, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva. La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del comma 2 dell'art. 75, del D.Lgs. 507/93, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del D.P.R. 602/73.

3. A norma di quanto disposto dal comma 3, art. 75 del citato Decreto Legislativo, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente; la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applicano gli interessi nella misura e con le modalità indicate nel Regolamento generale per la disciplina delle entrate tributarie, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

## **Art. 27 È Funzionario Responsabile**

1. A norma delle disposizioni contenute nell'art. 74 del D.Lgs. 507/93, il Comune designa un dipendente apicale del Servizio cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il Responsabile di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione.
3. Il Comune, ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile prescelto entro sessanta giorni dalla nomina.

## CAPO VI . DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 28 È Norma finale**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia, ed in particolare il D.Lgs. 507/93 con le successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali: in tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento trova applicazione la norma sovraordinata.

### **Art. 29 È Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

## TABELLA A)

### PARAMETRAZIONE

La tassa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati. Le tariffe per ogni categoria prevista dal presente regolamento sono determinate moltiplicando il costo medio di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, per il coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. La formula risulta essere pertanto la seguente:

$$TS = CMG \times IPS \times IQS$$

*TS= tariffa specifica*

*CMG= costo medio generale netto per unità di superficie*

*IPS= indice di produttività specifica dei rifiuti per categoria di utenza*

*IQS= indice di qualità specifica (o costo specifico di smaltimento) dei rifiuti dell'utenza specifica*

costo complessivo previsto per l'anno di imposizione trattato ricondotto alla percentuale di copertura stabilita

**CMG =** \_\_\_\_\_

superficie complessiva imponibile

produttività quantitativa specifica per unità di superficie per categoria di utenza

**IPS =** \_\_\_\_\_

produzione media generale per unità di superficie imponibile

costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dall'utenza considerata

**IQS=** \_\_\_\_\_

costo medio generale per unità di peso dei rifiuti prodotti

## TABELLA B)

### **CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE** (ai sensi del D.P.R. 158/99)

1	Abitazioni e loro pertinenze
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, centri di ricerca
3	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
4	Stabilimenti balneari
5	Esposizioni, autosaloni
6	Alberghi con ristorante
7	Alberghi senza ristorante
8	Case di cura e di riposo
9	Uffici, agenzie, studi professionali
10	Banche ed istituti di credito
11	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
12	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze,
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, parrucchieri
14	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
15	Attività industriali con capannoni di produzione
16	Attività artigianali di produzione beni specifici
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
18	Bar, caffè, pasticcerie
19	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
20	Plurilicenze alimentari e/o miste
21	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
22	Discoteche, night club

## TABELLA C)

### COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA<sub>q</sub> SPECIFICA PER CATEGORIA DI UTENZA

	<b>CATEGORIE UTENZE</b>	<b>PARAMETRO</b>
<b>1</b>	Abitazioni e loro pertinenze	<b>1,00</b>
<b>2</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, centri di ricerca	<b>0.50</b>
<b>3</b>	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	<b>0.80</b>
<b>4</b>	Stabilimenti balneari	
<b>5</b>	Esposizioni, autosaloni	<b>0.40</b>
<b>6</b>	Alberghi con ristorante	<b>1.20</b>
<b>7</b>	Alberghi senza ristorante	<b>0.90</b>
<b>8</b>	Case di cura e di riposo	<b>1.00</b>
<b>9</b>	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>1.10</b>
<b>10</b>	Banche ed istituti di credito	<b>0.55</b>
<b>11</b>	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	<b>1.05</b>
<b>12</b>	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	<b>1.50</b>
<b>13</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, parrucchieri	<b>0.90</b>
<b>14</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>1.10</b>
<b>15</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0.90</b>
<b>16</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0.90</b>
<b>17</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>6.50</b>
<b>18</b>	Bar, caffè, pasticcerie	<b>5.50</b>
<b>19</b>	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>2.00</b>
<b>20</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>2.00</b>
<b>21</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>8.50</b>
<b>22</b>	Discoteche, night club	<b>1.50</b>